SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 94**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 aprile 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio provinciale di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Mantova, a seguito delle dimissioni del presidente, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'Ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Mantova n. 277/13/Gab. del 2 marzo 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Mantova è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice Sorgi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dellinterno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Mantova si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal presidente in data 2 gennaio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio provinciale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Mantova ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice Sorgi.

Roma, 1° aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1835

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 marzo 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 4 dicembre 1991 concernente la determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991, concernente: «Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi»;

Ritenuto di dover provvedere a nuova formulazione della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto stesso, per quanto attiene all'individuazione specifica dei parametri tecnici relativi all'acutezza visiva;

Decreta:

Art. 1.

L'art.1, lettera *a)*, è sostituito dal seguente:

a) acutezza visiva, non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno. Tale visus può essere raggiunto anche con l'uso di lenti.

Eventuali vizi di refrazione non devono superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare semplice, composto, misto, miopico e/o ipermetropico: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico in ciascun occhio. Sono altresì considerati causa di non idoneità: i disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci che provochino ambliopia e/o diplopia;

l'insufficiente visione notturna; ogni altro difetto dell'apparato visivo che comporti un'alterazione del campo visivo.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1815

DECRETO 16 aprile 1992.

Fissazione della data degli esami di Stato per gli aspiranti al diploma di infermiere professionale, al certificato di abilitazione a funzioni direttive, al diploma di assistente sanitaria visitatrice e al diploma di vigilatrice d'infanzia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1098;

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante l'ordinamento delle scuole per infermieri professionali e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici, ed in particolare il titolo IV concernente gli esami e diplomi professionali;

Visto l'art. 32 del citato decreto che attribuisce al Ministro della sanità la fissazione della data degli esami di Stato per gli aspiranti al diploma di infermiere professionale, al certificato di abilitazione a funzioni direttive e al diploma di assistenti sanitarie visitatrici, le cui prove consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una orale, nonché l'indicazione del tema per la prova scritta da far pervenire ai presidenti delle commissioni esaminatrici, in plico suggellato, almeno due giorni prima di quello della prova medesima;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante le competenze dello Stato in materia sanitaria ed in particolare la lettera *g)* concernente la competenza in ordine alle disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi di che trattasi;

Sentite le regioni e le province autonome e la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia;

Vista la legge 13 febbraio 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1991-92 gli esami di Stato in premessa indicati avranno inizio nelle date previste dal seguente calendario:

	Sessione estiva	Sessione autunnale
Infermieri professionali . .	25-06-1992	21- 9-1992
Assistenti sanitarie vis. . .	30-06-1992	22- 9-1992
Funzioni direttive II.PP. .	1-07-1992	23- 9-1992
Vigilatrici d'infanzia. . . .	18-06-1992	28- 9-1992
Funzioni direttive vigilatrici d'infanzia.	22-06-1992	29- 9-1992

Art. 2.

I direttori e le direttrici delle scuole per infermieri professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia, nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del citato regio decreto n. 2330 del 21 novembre 1929, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità, entro il 25 aprile 1992, il numero degli allievi aspiranti all'ammissione agli esami di Stato in premessa indicati.

Art. 3.

Restano ferme le vigenti disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni esaminatrici, al trattamento economico dei singoli componenti ed allo svolgimento degli esami di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1837

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 aprile 1992.

Norme per la spedizione all'estero di actinidia (kiwi) da destinarsi ad uso industriale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 964, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

1. La disciplina del marchio nazionale di cui al regio decreto 20 dicembre 1937 convertita in legge 2 maggio 1938, n. 864, e modificata con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica ai frutti allo stato fresco delle varietà coltivate di Actinidia chinensis (Planch) (kiwi fruit) da destinarsi ad uso industriale, spedite all'estero.

2. Per tutte le spedizioni all'estero del prodotto menzionato è obbligatoria l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. Il prodotto deve essere sano, d'aspetto fresco, sufficientemente maturo, resistente al viaggio, pulito, praticamente privo di sostanze estranee visibili, esente da guasto e comunque deve corrispondere allo scopo cui è destinato.

2. È ammessa la mescolanza di prodotto appartenente a varietà o tipi diversi.

Art. 3.

1. Il prodotto deve essere spedito alla rinfusa, direttamente nei mezzi di trasporto od in imballaggi. Gli imballaggi devono essere resistenti, sufficientemente puliti e comunque tali da non danneggiare o deprezzare il contenuto.

Art. 4.

1. All'esterno dell'imballaggio devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile anche su una etichetta di carta ben incollata, le seguenti indicazioni:

il marchio nazionale di esportazione;

denominazione e sede della ditta esportatrice ed eventualmente marchio di impresa dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio limitatamente ad uno per esportatore, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e commercio e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero;

la dizione «uso industriale» a carattere stampatello. La dizione deve essere apposta, di regola, anche nella lingua del Paese importatore.

Nel caso di rinfusa nel mezzo di trasporto le indicazioni di cui sopra debbono essere riportate su un documento che accompagna la merce, possibilmente posto all'interno del mezzo di trasporto.

Art. 5.

1. Per ogni spedizione all'estero dei prodotti di cui sopra con destinazione all'industria, l'esportatore deve tempestivamente darne comunicazione all'Istituto nazionale per il commercio estero, specificando il nominativo e la sede dell'importatore.

2. Tali spedizioni sono subordinate all'accertamento che esse siano destinate a ditte importatrici notoriamente attrezzate per l'industrializzazione del prodotto.

3. La destinazione all'industria della merce non può essere variata.

Art. 6.

1. Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1992

Il Ministro: LATTANZIO

92A1813

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 aprile 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fontana» Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, in Torremaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 7 dicembre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa «Fontana» Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla proceduta della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Fontana» Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Renato di Biase, in data 18 marzo 1981, repertorio n. 4033, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il procuratore dott. Nicolò De Marco, residente in via Napoli, 29, Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro: MARINI

92A1836

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 aprile 1992.

Convenzione-quadro per il rilascio, da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, delle concessioni di esercizio di attività elettriche alle imprese degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali;

Visto in particolare l'art. 21, commi 1 e 2, della legge n. 9 sopra menzionata, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una convenzione-quadro per il rilascio a cura dell'ENEL delle concessioni di esercizio di attività elettriche alle imprese degli enti locali, qualora detta convenzione non sia stata stipulata entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 9;

Vista la lettera del 18 marzo 1992, con la quale la Federelettrica ha comunicato di aver raggiunto un'intesa con l'ENEL sulla stipula della convenzione-quadro prevista dall'art. 21 della legge n. 9 sopra menzionata;

Vista la delibera del 19 marzo 1992, n. 16810, con la quale il consiglio di amministrazione dell'ENEL ha approvato lo schema di detta convenzione-quadro;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della legge n. 9 citata essendo trascorso il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge medesima;

Decreta:

Art. 1.

La concessione di esercizio delle attività di produzione, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica deve essere rilasciata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) alle imprese elettriche degli enti locali sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento all'unità convenzione-quadro che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

CONVENZIONE-QUADRO
(prevista dall'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e le imprese stipuleranno le convenzioni previste dall'art. 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con riferimento alla presente convezione-quadro e tenendo presenti le finalità previste dalla stessa legge, all'art. 21, comma 7, in base al quale, con il rilascio delle concessioni, le imprese concorrono con l'ENEL, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.

2. Formano oggetto della concessione — art. 21, comma 1, della citata legge n. 9 del 1991 — le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica già esercitate dalle imprese di cui al seguente art. 2 o che le stesse dovessero intraprendere successivamente al rilascio della concessione.

Art. 2.

Ambito di applicazione e procedure

1. Alle imprese per le quali siano state inoltrate le domande di concessione di cui all'art. 4, n. 5, della citata legge n. 1643 del 1962 entro il 12 dicembre 1964, il relativo rilascio avverrà sulla base delle convenzioni di cui al precedente art. 1, primo comma.

2. Tra le imprese di cui al comma precedente non rientrano quelle alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Il mancato rilascio della concessione sarà motivato sulla base di una valutazione di manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio elettrico. La valutazione è riservata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'ENEL e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate (Federelettrica), in conformità a quanto previsto all'art. 21, comma 5, della citata legge n. 9 del 1991.

4. Agli effetti della presente convenzione per imprese si intendono, allo stato, le aziende speciali e gli enti locali per i servizi gestiti in economia.

5. Qualora le attività regolate dalla presente convenzione debbano essere in futuro esercitate da altre imprese che vi fossero abilitate a norma degli articoli 22, comma 3, lettera *e)*, e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, l'ENEL ed il soggetto subentrante provvederanno a quanto necessario per il trasferimento della concessione.

Art. 3.

Attività di produzione, trasporto e trasformazione

1. IMPIANTI IN ESERCIZIO.

Nella convenzione da stipularsi tra l'ENEL e la singola impresa saranno indicati, ai fini del coordinamento delle attività elettriche, gli impianti di produzione, trasporto e trasformazione che, alla data di stipula della convenzione stessa, risultino in esercizio o in costruzione o per i quali siano state assentite o siano in corso di rilascio le prescritte autorizzazioni e concessioni idroelettriche.

2. NUOVI IMPIANTI.

Per realizzare i nuovi impianti di produzione, trasporto e trasformazione necessari a soddisfare il fabbisogno dell'utenza, l'impresa provvederà ad inoltrare, alle amministrazioni competenti, le domande necessarie al fine di ottenere le autorizzazioni previste dalle vigenti norme di legge.

Ai fini del coordinamento delle attività elettriche, le domande di autorizzazione o, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, le comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 22 della citata legge n. 9 del 1991, saranno trasmesse in copia all'ENEL il quale provvederà ad inviare, alle amministrazioni competenti, le eventuali osservazioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, laddove previste.

Nell'ambito degli impegni di reciproca consultazione ed informazione di cui al successivo art. 13 le imprese daranno tempestivamente comunicazione all'ENEL dei programmi e previsioni di sviluppo degli impianti di produzione, trasporto e trasformazione; analogamente l'ENEL provvederà ad inviare alla Federelettrica i programmi di realizzazione di nuovi impianti ed i relativi aggiornamenti approvati dal proprio consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Coordinamento delle attività elettriche delle imprese

Il coordinamento, attribuito all'ENEL dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965, sarà esercitato secondo le modalità definite nell'allegato *A*, che forma parte integrante della presente convenzione-quadro.

Art. 5.

Distribuzione e vendita

1. Le imprese, fermo restando quanto previsto dal successivo terzo comma, hanno facoltà di svolgere, a mezzo dei propri impianti, l'attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica nell'intera circoscrizione comunale dell'ente locale proprietario, o degli enti aderenti ai consorzi di cui all'art. 25 della citata legge n. 142 del 1990, come definita dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e comunque negli altri, eventuali, territori serviti all'atto del rilascio della concessione; il tutto secondo quanto risulta dalle planimetrie che saranno allegate alla convenzione da stipularsi tra l'ENEL e le singole imprese.

Eventuali estensioni della circoscrizione di cui sopra comporteranno una corrispondente variazione dell'area di intervento dell'impresa.

Ogni altra variazione dell'area di intervento dell'impresa, che interessi zone territoriali contigue ai propri impianti, dovrà essere concordata tra le parti.

2. Tenuto conto dello stato e della capacità degli impianti occorrenti per l'alimentazione delle utenze, le parti stabiliranno d'intesa l'eventuale limite di potenza o di tensione oltre il quale sarà necessario che l'utenza sia alimentata direttamente dall'ENEL.

Tali limiti potranno essere rivisti in sede di rinnovo degli accordi di ripartizione di cui al successivo punto 4.

3. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni ove, oltre all'impresa, è attualmente presente anche l'ENEL, per provvedere alle suddette attività elettriche, l'ENEL e l'impresa provvederanno a definire la ripartizione delle utenze o le rispettive aree di distribuzione, nonché i criteri per l'acquisizione delle nuove utenze, tenuto conto anche degli accordi esistenti.

Allo scopo saranno stipulati specifici accordi che formeranno parte integrante della convenzione tra l'ENEL e la singola impresa; tali accordi dovranno uniformarsi comunque a criteri che, nell'interesse generale dell'utenza ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 21, comma 7, della citata legge n. 9 del 1991, valgano ad assicurare uno sviluppo razionale degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione e la loro migliore utilizzazione ed integrazione ai fini della efficienza e della massima economicità del servizio.

4. Per l'applicazione degli occordi di ripartizione saranno istituite commissioni paritetiche tra gli uffici territoriali dell'ENEL e le singole imprese con l'impegno reciproco delle parti di comunicare tutti i dati relativi ai programmi di sviluppo e potenziamento delle reti di distribuzione.

Gli accordi di ripartizione avranno, di massima, validità decennale e potranno essere prorogati; qualora, tuttavia, dovessero verificarsi sostanziali modifiche delle situazioni, cui le parti hanno fatto riferimento nello stabilire i criteri di ripartizione, potranno essere consensualmente definiti nuovi accordi, anche prima della scadenza del termine.

5. Qualora la circoscrizione territoriale dell'ente locale debba essere ricompresa nelle aree di una delle città metropolitane previste dagli articoli 17 e seguenti della citata legge n. 142 del 1990, le parti stipuleranno separati e specifici accordi relativi all'acquisizione della nuova utenza nelle zone di nuova urbanizzazione ricadenti in dette aree, sempre sulla base dei criteri e delle disposizioni contenuti nel comma 3 del presente articolo.

Gli accordi di cui sopra saranno sottoposti alla approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Rapporti di scambio, cessione, vettoriamento tra ENEL ed imprese

I rapporti tra ENEL ed imprese concernenti le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti di energia elettrica prodotta dalle imprese stesse saranno regolati secondo convenzioni da stipularsi in base alle condizioni indicate dalle direttive vincolanti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da quanto previsto nella convenzione-tipo di cui rispettivamente agli articoli 20, comma 1, e 22, comma 4, della citata legge n. 9 del 1991, tenuta presente la disposizione di cui all'art. 21, comma 7, della legge medesima.

Art. 7.

Rapporti tra imprese

I rapporti relativi agli scambi, cessioni e vettoriamenti tra imprese saranno regolati secondo criteri tali da armonizzare le condizioni con quelle indicate nelle direttive vincolanti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 20, comma 1, della citata legge n. 9 del 1991 e con quelle previste nella convenzione-tipo di cui all'art. 22, comma 4, della stessa legge, se ed in quanto compatibili con l'esercizio delle attività di distribuzione e vendita dell'energia da parte delle imprese stesse.

Art. 8.

Cessione alle imprese da produttori terzi nazionali

Sotto l'osservanza delle condizioni e modalità di cui ai successivi commi le imprese, allo scopo di soddisfare i fabbisogni della propria utenza, possono ritirare l'energia elettrica prodotta da produttori terzi nazionali.

Il ritiro sarà regolato in conformità alle convenzioni di cui agli articoli 20 e 22 della citata legge n. 9 del 1991.

Il ritiro sarà subordinato ad un preventivo accordo con l'ENEL allo scopo di verificare congiuntamente la presenza dei requisiti previsti dalle direttive vincolanti del Ministro, di cui all'art. 20, comma 1, della citata legge n. 9 del 1991, e di quelli destinati ad assicurare il coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico, secondo la convezione-tipo di cui all'art. 22, comma 4, della legge medesima.

Art. 9.

Tariffe di utenza, condizioni di fornitura

L'impresa applicherà alla propria utenza le tariffe, le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento previsti dai provvedimenti del CIP vigenti pro-tempore o dalle direttive degli organi preposti alla politica tariffaria del settore elettrico.

Art. 10.

Obbligo di contrarre

Alle attività di distribuzione e vendita di energia elettrica si intendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2597 del codice civile.

Art. 11.

Efficienza degli impianti

Gli impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'impresa devono essere costruiti ed eserciti in modo da assicurare, in ogni evenienza, la completa e perfetta efficienza e regolarità di funzionamento, con l'osservanza di tutte le norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia.

L'impresa è responsabile della gestione della propria azienda e dell'esercizio e dei propri impianti.

Essa pertanto risponde verso terzi e verso il proprio personale della osservanza delle leggi, disposizioni, norme e regolamenti generali e particolari relativi all'esercizio degli impianti, alla tutela e igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni.

Art. 12.

Obblighi dell'ENEL

L'ENEL, osservando il principio della parità di trattamento, ha il dovere di effettuare tutte le forniture di energia elettrica occorrenti perché le imprese siano in grado di assolvere ai loro obblighi verso l'utenza; l'ENEL ha l'obbligo inoltre di prestare, se richiesti, tutti gli altri servizi accessori tra cui, in particolare, i servizi di parallelo, di soccorso e di riserva nonché quelli di vettoriamento e di scambio dell'energia prodotta dalle imprese.

Al fine di armonizzare le condizioni praticate all'utenza nell'intero territorio nazionale, l'ENEL ha l'obbligo altresì di comunicare, tempestivamente, alla Fedelerettrica tutte le determinazioni da esso adottate in merito alla applicazione dei provvedimenti CIP in materia di tariffe, condizioni di fornitura e contributi di allacciamento.

Art. 13.

Bilanci, statistiche e comunicazione dei dati di gestione

1. La gestione delle attività elettriche delle imprese dovrà risultare da apposito bilancio, compilato secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1991, e sue eventuali modifiche.

2. L'impresa provvederà alla comunicazione dei dati tecnici, economici e statistici più significativi concernenti la gestione delle attività esercitate.

A tale scopo l'ENEL e la singola impresa stabiliranno le modalità ed i criteri per il rilevamento, periodico o saltuario, dei dati di cui sopra e per la loro elaborazione, intendendosi tali modalità convenute anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965.

3. I bilanci dell'ENEL e quelli delle imprese saranno trasmessi, rispettivamente, alla Federelettrica ed all'Ente nazionale, entro due mesi dalla loro approvazione.

Art. 14.
Durata delle concessioni e revisione della convenzione-quadro

1. Le concessioni di cui all'art. 1 saranno assentite per una durata di sessanta anni.

Esse saranno prorogate, alla scadenza, per una uguale durata, qualora non ostino ragioni di manifesta e comprovata inidoneità della impresa alla prosecuzione del servizio, che saranno valutate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, della citata legge n. 9 del 1991.

2. Qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali nell'assetto generale del settore elettrico, come pure altri eventi, che rendano manifesta l'esigenza di una revisione delle condizioni contenute nella presente convenzione-quadro, le parti, previo assenso o su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concorderanno le necessarie modifiche o integrazioni, da sottoporre alla approvazione dello stesso Ministro, unitamente alle convenzioni da stipularsi, in conseguenza delle suddette modifiche, tra l'ENEL e le singole imprese.

Art. 15.
Decadenza

L' impresa incorre nella decadenza della concessione quando si renda responsabile di inadempienze sostanziali e ripetute nei seguenti casi:

a) quando il bilancio è compilato in difformità del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 ottobre 1991 e sue eventuali modifiche;

b) quando non provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'ENEL, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 11, comma 1 e 13, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965, per eliminare eventuali carenze nel servizio elettrico e per soddisfare i fabbisogni dell'utenza;

c) quando non osserva, senza l'esistenza di giustificati ed obiettivi impedimenti di natura tecnica, l'obbligo di contrarre di cui all'art. 2597 del codice civile;

d) quando non osserva, in materia di rapporti con l'utenza, le disposizioni previste dalle norme di legge, dai provvedimenti del CIP vigenti pro-tempore e dalle direttive degli organi preposti alla politica tariffaria del settore elettrico.

La decadenza sarà pronunziata con provvedimento dell'ENEL, che dovrà essere approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Federelettrica e l'impresa.

Art. 16.
Comitato consultivo permanente

Tra ENEL e Federelettrica è istituito un comitato consultivo permanente costituito da sei rappresentanti di cui tre designati dall'Ente nazionale e tre designati dalla Federelettrica.

In relazione agli argomenti trattati il comitato potrà farsi assistere da esperti della materia.

Il comitato, ferma restando l'autonomia operativa delle imprese e le funzioni riservate all'ENEL, ha il compito di esaminare, su iniziativa di una delle parti, tutte le questioni di reciproco interesse inerenti alle attività esercitate dalle imprese e dall'Ente nazionale, con particolare riferimento a quelle riguardanti i rapporti con l'utenza.

Sugli argomenti che hanno formato oggetto di esame, il comitato potrà formulare, all'unanimità, proposte e suggerimenti da sottoporre ai competenti organi di gestione.

Al comitato è altresì affidato il compito di esaminare, in prima istanza, eventuali controversie tra le parti, a norma del seguente art. 18; in tal caso e quando la controversia si riferisca a rapporti tra l'Ente nazionale ed una impresa, il comitato sarà integrato da un membro in rappresentanza dell'ufficio ENEL territorialmente competente e da un membro in rappresentanza dell'impresa.

Art. 17.
Trasferimento dell'impresa all'ENEL ed indennizzi

Nei casi di non ottenimento o di decadenza della concessione e nei casi di rinunzia da parte del concessionario, l'impresa è trasferita all'ENEL con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 9 del 1991.

I beni ed i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti alla data del decreto ministeriale di trasferimento con le modalità e gli indennizzi previsti dall'art. 5 della citata legge n. 1643 del 1962, successivi decreti delegati nonché, dall'art. 3 della legge 1° luglio 1966, n. 509, come modificata dall'art. 21, comma 6, della citata legge n. 9 del 1991.

In caso di imprese indennizzabili a bilancio saranno assunte, ai fini della determinazione dell'indennizzo, le risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

Art. 18.
Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere sia in relazione alla presente convenzione-quadro sia in relazione alle singole convenzioni tra l'ENEL e le imprese

saranno sottoposte al comitato consultivo permanente di cui al precedente art. 16, ad eccezione di quelle relative all'applicazione dell'art. 15 (decadenza).

Qualora in tale sede non sia stato possibile definire la controversia all'unanimità, essa sarà sottoposta da una delle parti, o da entrambe, all'esame del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La proposta di soluzione diviene vincolante qualora nessuna delle parti, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero, abbia sottoposto la controversia alla autorità giurisdizionale.

Art. 19.

Foro competente

Per le controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Foro di Roma; per quelle derivanti dalle convenzioni con le singole imprese, le parti eleggeranno il Foro competente nelle convenzioni stesse.

ALLEGATO *A*

In relazione a quanto previsto nell'art. 5 della presente convenzione-quadro, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1965, n. 342, vengono definite come segue:

Art. 1.

Utilizzazione dei serbatoi stagionali

Il coordinamento dell'esercizio dei serbatoi stagionali dell'impresa viene realizzato con le seguenti modalità:

a) annualmente entro il 31 ottobre l'impresa fornirà all'ENEL per la stagione invernale e la successiva stagione estiva i programmi mensili di svaso e di invaso dei propri serbatoi stagionali;

b) l'ENEL, ricevute queste informazioni, le verificherà con le esigenze nazionali, ed entro il successivo 30 novembre esaminerà e concorderà con l'impresa le eventuali modifiche da introdurre.

Mensilmente l'ENEL indicherà all'impresa le eventuali modifiche ai programmi inizialmente concordati per adattarli alle evoluzioni delle situazioni dell'esercizio del sistema nazionale; tali modifiche verranno indicate con riferimento ad un serbatoio equivalente dell'insieme dei serbatoi dell'impresa, lasciando all'impresa stessa la più completa libertà nella realizzazione della variazione di programma richiesta.

Tutto ciò tenendo conto dei vincoli sia dell'impresa, sia dell'ENEL, esistenti nell'esercizio degli impianti, di quelli derivanti dal sistema della rete di trasporto e dei punti di interconnessione dell'ENEL, dei programmi di manutenzione previsti per le centrali di produzione idroelettrica e termoelettrica, nonché degli interventi previsti nella rete di trasporto, rispettando l'affidabilità del servizio gestito dall'impresa, l'economicità di gestione della stessa nonché i rapporti commerciali esistenti;

c) entro la prima decade di ogni mese, l'impresa dovrà fornire all'ENEL la percentuale di riempimento del proprio serbatoio stagionale equivalente, alla data di fine mese precedente, nonché, in caso di scostamento del valore concordato come al precedente punto *b)*, l'aggiornamento del programma stesso per i mesi successivi;

d) nel corso di ogni mese, qualora si verificano interventi da parte di autorità pubbliche o comunque eventi anche dovuti ad evoluzione della situazione di esercizio dell'impresa che abbiano alterato la percentuale di riempimento definita con l'ENEL, l'impresa deve dare tempestiva informazione all'ENEL corredata dalle previsioni di ritorno alla normalità.

Art. 2.

Programmi di produzione degli impianti idroelettrici modulabili

A seguito del coordinamento eseguito dall'ENEL come detto al precedente art. 1 e coerentemente con il medesimo, l'ENEL esercita anche il coordinamento dell'esercizio degli impianti idroelettrici modulabili dell'impresa nel modo seguente:

a) mensilmente l'impresa fornirà all'ENEL i programmi di produzione relativi agli impianti idroelettrici modulabili nel loro complesso, cioè a livello di impianto modulabile equivalente (orientativamente: energia da produrre nella settimana e corrispondente percentuale di energia nelle ore vuote e nelle ore piene). Tutto ciò coerentemente con i programmi di svaso ed invaso dei propri serbatoi e secondo le esigenze dell'esercizio dell'impresa;

b) l'ENEL, ricevute queste informazioni, effettuerà il coordinamento verificandone la coerenza con le esigenze nazionali e farà pervenire eventuali proposte di modifica all'impesa con la quale concorderà il programma da attuare. L'ENEL si impegna ad assicurare all'impresa, senza oneri aggiuntivi, un quantitativo di potenza e di energia attiva e reattiva pari a quello che detti impianti modulabili avrebbero potuto fornire se, anziché essere condotti secondo i programmi concordati con l'ENEL, fossero stati condotti secondo le sole esigenze dell'impresa.

Tutto ciò ben inteso quando gli impianti modulabili dell'impresa siano tutti in condizioni di normale funzionamento;

c) all'inizio di ogni mese l'impresa farà pervenire all'ENEL i consuntivi del mese precedente con tutte le informazioni necessarie ad illustrare le cause degli eventuali scostamenti dai concordati programmi con l'ENEL, e la situazione aggiornata dei rapporti di scambio maturati fino a quel momento con l'ENEL;

d) nel caso di interventi da parte delle autorità pubbliche e di particolari motivate esigenze di esercizio, l'ENEL potrà richiedere, nel corso delle 24 ore del giorno, varianti dei programmi stabiliti da realizzare entro i tempi tecnici richiesti dalle manovre necessarie per attuare tali varianti;

e) analoghe possibilità esistono per l'impresa la quale dovrà darne tempestivamente informazione all'ENEL corredata dalle previsioni di ritorno alla normalità.

Art. 3.

Fermata degli impianti idroelettrici e termoelettrici per manutenzione programmata

I periodi di fermata per la manutenzione programmata degli impianti idroelettrici e termoelettrici sono coordinati dall'ENEL con le seguenti modalità:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno l'impresa invierà all'ENEL - Direzione produzione e trasmissione - Vice direzione movimento energia - Servizio piani di produzione e trasmissione - Roma, una proposta di piano di manutenzione, per l'anno successivo, dei propri impianti idroelettrici e termoelettrici indicando in linea di massima, per ogni impianto, il tipo di manutenzione prevista;

b) entro il successivo 30 novembre di ogni anno l'ENEL esaminerà con l'impresa il piano di manutenzione presentato e concorderà eventuali varianti le quali, rispetto al piano proposto dall'impresa, potranno consistere solo nello spostamento in un altro periodo dell'anno, da concordarsi fra le parti e comunque tale da non aumentare, a preventivo, gli sfiori determinati dalle fermate e senza diminuire l'affidabilità del sistema.

Nel corso dell'anno, salvo casi di forza maggiore, la data di inizio della manutenzione di un qualsiasi impianto può essere variata solamente con l'accordo di entrambe le parti ed a condizione che la parte interessata avanzi richiesta di variazione con anticipo sufficiente e comunque non inferiore a trenta giorni.

Analoga procedura sarà seguita, salvo imprevisti di natura tecnica, per la relativa durata.

Art. 4.

Disposizioni operative

a) Al fine di consentire all'ENEL la conoscenza degli impianti oggetto di coordinamento, l'impresa fornirà all'ENEL entro novanta giorni dalla firma della presente convenzione, le caratteristiche tecniche degli stessi.

Tali caratteristiche dovranno essere successivamente aggiornate in maniera sistematica e tempestiva a cura dell'impresa stessa;

b) I contatti fra l'ENEL e l'impresa per la gestione diretta delle fermate di energia nell'ambito delle azioni concordate saranno tenuti tra l'ENEL - Direzione produzione e trasmissione - Vice direzione movimento energia - Servizio piani di produzione e trasmissione di Roma, sito in via .... telefono .... e .... dell'impresa.

La disponibilità dei contatti dovrà essere assicurata 24 ore su 24.

Art. 5.

Regole generali

Il coordinamento dell'esercizio, da parte dell'ENEL, dei serbatoi stagionali (di cui all'art. 1) e degli impianti di produzione idroelettrici (di cui agli articoli 2 e 3 non dovrà comportare danni all'impresa intendendosi per tali sia quelli direttamente conseguenti alle singole disposizioni impartite dall'ENEL, sia quelli che, anche indirettamente, possono essere palesemente attribuibili all'operazione di coordinamento: pertanto eventuali oneri aggiuntivi dovranno essere risarciti all'impresa stessa.

La diversa qualificazione dell'energia prodotta dall'impresa in conseguenza dell'esercizio coordinato dall'ENEL, rispetto all'energia che l'impresa stessa avrebbe prodotto in assenza di coordinamenti, sarà compensata attraverso l'applicazione di coefficienti di permuta che terranno conto del diverso valore dell'energia prodotta nei differenti periodi orari e stagionali.

I valori dei coefficienti e le modalità di contabilizzazione dell'energia permutata saranno oggetto di un apposito regolamento di compensazione redatto tra l'ENEL e l'impresa d'intesa con la Federelettrica.

In conformità alle condizioni di cui sopra saranno regolate anche le modalità di esercizio dei poteri di coordinamento relativi agli impianti potenziati ai sensi della legge 7 agosto 1982, n. 529.

92A1814

DECRETO 15 aprile 1992.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. TVR Voxson.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 8 giugno 1987 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. TVR Voxson è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 10 novembre 1989 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Vista l'istanza presentata in data 10 marzo 1992 con la quale il commissario, avendo portato a compimento le operazioni prescritte nel programma sopracitato e ravvisata l'opportunità e il ricorrere delle condizioni per il ritorno *in bonis* della S.p.a. TVR Voxson richiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 118 della legge fallimentare e dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, essendo stati integralmente pagati i debiti pregressi e accantonate le somme relative a quelli in contestazione;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della citata legge n. 95/1979 sull'istanza del commissario sopracitata;

Rilevato che ricorrono le condizioni per il ritorno in bonis della S.p.a. TVR Voxson;

Ritenuto pertanto opportuno disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. TVR Voxson, con sede in Roma, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1832

DECRETO 15 aprile 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi - Divisione marmi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 28 febbraio 1992 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi - Divisione marmi, con sede in Rezzato, Brescia, via Matteotti, 90, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Lombardi - Divisione marmi, quale società collegata con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ditta F.lli Lombardi - Divisione marmi, con sede in Rezzato, Brescia, via Matteotti n. 90, collegata alla S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1833

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1992.

Trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la proposta di trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia, avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Verona con delibera del senato accademico del 5 dicembre 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1991-93, che per l'Università di Verona prevede tra l'altro la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia e la possibilità di mantenere il corso di laurea in pedagogia fino alla riforma delle facoltà di magistero;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici compresa nel citato piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1991-93 concernente la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia;

Viste le delibere assunte dal senato accademico in data 3 dicembre 1991 e dal consiglio di amministrazione in data 23 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà di magistero dell'Università degli studi di Verona con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia, e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, è trasformata in facoltà di lettere e filosofia con i seguenti corsi di laurea:

a) lettere;

b) filosofia;

c) pedagogia, con annesso il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi dei previsti corsi di laurea della nuova facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

I posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia, di ricercatore e di assistente del ruolo ad esaurimento già in dotazione alla facoltà di magistero, entrano a far parte dell'organico della nuova facoltà di lettere e filosofia a far tempo dalla data del presente decreto.

Correlatamente, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti di ruolo ad esaurimento devono intendersi assegnati, unitamente al posto, alla nuova facoltà di lettere e filosofia.

I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste, possono trasferirsi su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Art. 3.

Gli studenti iscritti alla facoltà di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano nei loro studi e sino al loro completamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 30 marzo 1992

Il rettore: CASSARINO

92A1816

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 1° aprile 1992, n. 15.

Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province di Trento e di Bolzano
Ai medici provinciali della regione Sicilia

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero delle partecipazioni statali
Al Ministero dell'ambiente
Ai commissari del Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciale
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali
Agli assessori regionali alla sanità
Agli assessori provinciali alla sanità
Al medico regionale della Valle d'Aosta
Alle unità socio-sanitarie locali
Al Comando centrale carabinieri NAS
All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
All'Istituto superiore di sanità

Con il decreto ministeriale 28 gennaio 1992 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1992) viene data attuazione alle seguenti direttive comunitarie:

n. 88/379/CEE del 7 giugno 1988 che fornisce le disposizioni per la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi;

n. 89/178/CEE del 22 febbraio 1989 che modifica l'allegato II della direttiva n. 88/379/CEE, aggiungendo o modificando alcune disposizioni particolari di etichettatura riguardanti i preparati;

n. 90/35/CEE del 19 dicembre 1989 che stabilisce le categorie di preparati i cui imballaggi devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e possedere un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;

n. 90/492/CEE del 5 settembre 1990 che fornisce indicazioni particolari per i preparati pericolosi immessi sul mercato sotto forma gassosa;

n. 91/155/CEE del 5 marzo 1991 che stabilisce le modalità del sistema di informazione specifica sui preparati pericolosi (schede di sicurezza);

n. 91/442/CEE del 23 luglio 1991 che estende l'obbligo delle chiusure di sicurezza per i bambini ad altre tipologie di prodotti.

Inoltre viene anche recepita la direttiva n. 89/451/CEE del 17 luglio 1989 che modifica, per i preparati pitture e vernici, il limite di piombo totale.

L'emanazione del decreto in oggetto fornisce i criteri per la valutazione di pericolosità dei preparati, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, e completa l'azione intrapresa, in stretto collegamento con le analoghe direttive della CEE, per regolamentare la complessa problematica della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.

È da sottolineare che vengono introdotti per la prima volta nuovi adempimenti che hanno lo scopo di assicurare una miglior tutela delle persone che entrano in contatto con i preparati pericolosi, sia per motivi professionali sia a livello di utilizzazione personale (schede di sicurezza, chiusure di sicurezza per i bambini e indicazioni tattili per i non vedenti, informazione all'Istituto superiore di sanità in merito ai preparati pericolosi immessi sul mercato).

La complessità degli adempimenti previsti, abbinata alla novità degli stessi per molti settori produttivi e i tempi ristretti tra la pubblicazione del decreto in oggetto e la sua entrata in vigore, comporteranno sicuramente per i destinatari della norma un notevole sforzo organizzativo.

Considerato inoltre i tempi richiesti a livello operativo per dare una compiuta attuazione alla norma, secondo lo spirito e la lettera della stessa, si renderà necessario che da parte degli organismi di controllo, soprattutto nella fase iniziale di applicazione del decreto in oggetto, venga esercitata principalmente un'azione di supporto consultivo nei confronti dei soggetti della norma al fine di realizzare una corretta e completa applicazione della stessa, agendo in stretto collegamento con questo Ministero e con l'Istituto superiore di sanità che sono, come sempre, a disposizione per fornire il necessario ausilio sotto il profilo sia interpretativo che attuativo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Come detto sopra il decreto, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 1, par. 3, si applica a tutti quei preparati che contengono sostanze pericolose e risultino, sulla base dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3, essi stessi pericolosi nonché ai preparati menzionati nell'allegato II.

Tra le tipologie di preparati che, come specificato dal paragrafo 3 dell'art. 1, non rientrano nel campo di applicazione del decreto in oggetto meritano di essere ricordati:

gli antiparassitari che formano oggetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988. Per tali preparati, che per le loro peculiarità utilizzative hanno, oltre ad un sistema valutativo specifico e particolare stabilito dalla direttiva n. 78/631/CEE, e successive modifiche, un regime comunitario già definito per gli antiparassitari per uso agricolo (direttiva n. 91/441) ed in via di definizione per gli antiparassitari non agricoli a livello comunitario, la Commissione della CEE esaminerà, entro il 7 giugno 1993, sulla base di relazioni che verranno sottoposte dagli Stati membri, le eventuali insufficienze e lacune della direttiva antiparassitari alla luce dei nuovi criteri forniti con la direttiva «preparati pericolosi»;

gli alimenti, per l'uomo e per gli animali, pronti per il consumo. Con questa dizione si vuole intendere che i vari additivi che vengono utilizzati per la preparazione degli alimenti una volta incorporati nel prodotto alimentare sono essi stessi considerati alimenti, ma quando vengono immessi sul mercato in modo separato dall'alimento sono considerati sostanze o preparati chimici ed in quanto tali ricadono nel campo di applicazione, se preparati, del presente decreto.

Si ritiene opportuno inoltre fornire alcune considerazioni suppletive in merito al campo di applicazione del presente decreto:

i preparati sono definiti dall'art. 2 della legge n. 256/1974 come miscugli o soluzioni di due o più sostanze. È opportuno precisare che una miscela di processo, ottenuta cioè per reazione chimica, distillazione o estrazione, è considerata «sostanza», in quanto i componenti della miscela finale non sono mescolati intenzionalmente tra loro;

in relazione a problemi interpretativi precedentemente da più parti sollevati circa l'inclusione o meno nell'ambito delle norme di cui trattasi degli oggetti o manufatti (i cosiddetti «articoli») si specifica che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione della legislazione delle sostanze e preparati pericolosi.

In mancanza di una definizione ufficiale di «articolo» su cui peraltro la Commissione CEE sta lavorando, si trascrive per opportuno riferimento la definizione di «articolo» fornita nella guida «Come fare la dichiarazione per l'inventario EINECS» predisposta a suo tempo dalla CEE nell'ambito dei lavori per la costituzione dell'EINECS: «prodotto con specifica forma, superficie o disegno, che gli vengono conferiti durante la fabbricazione; ha una funzione che dipende in tutto ed in parte dalla sua forma o disegno e non subisce cambiamenti nella composizione chimica durante l'uso finale»;

per taluni preparati che, pur contenendo componenti pericolosi per la salute, non sono pericolosi nella forma in cui sono immessi sul mercato, la Commissione della CEE ha individuato, nell'ambito della «guida alla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi» riportata all'interno della direttiva n. 91/325/CEE — XII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE —, precisi criteri che richiedono una classificazione di tali preparati, ma accorda una deroga alla loro etichettatura purché, quando immessi sul mercato per usi professionali, le stesse informazioni che sarebbero dovute apparire sull'etichetta, vengano fornite nella scheda di sicurezza.

La deroga è concessa unicamente a polimeri, elastomeri e leghe metalliche; se si ritiene che altre tipologie di prodotti potrebbero essere configurati come quelli sopracitati, gli interessati dovranno fornire a questo Ministero tutti gli elementi di valutazione necessari; successivamente, se le motivazioni e gli elementi forniti saranno ritenuti congrui, sarà cura del Ministero della sanità di sottoporre la questione alla Commissione della CEE per richiederne l'inserimento nella direttiva stessa;

l'art. 13 del decreto 28 gennaio 1992 abroga, alla data della sua entrata in vigore, i decreti ministeriali 17 e 18 ottobre 1984 (preparati solventi e preparati pitture, vernici, adesivi, ecc.). Tuttavia i preparati pericolosi rientranti nel campo di applicazione dei due predetti decreti ministeriali 17 e 18 ottobre 1984, classificati ed etichettati secondo i criteri ivi contenuti, possono essere immessi sul mercato sino ad un anno dall'entrata in vigore del decreto 28 gennaio 1992.

Per quanto si riferisce agli adempimenti previsti dal decreto in oggetto si desidera fornire alcune indicazioni e chiarimenti su taluni degli aspetti qualificanti ed in particolare su:

A) Classificazione di pericolosità.

B) Etichettatura.

C) Imballaggio.

D) Schede di sicurezza.

E) Informazione all'Istituto superiore di sanità in merito ai preparati pericolosi.

A) CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ.

Bisogna innanzitutto distinguere tra determinazione delle proprietà chimico-fisiche e di quelle biologiche.

Le prime devono essere determinate sperimentalmente sul preparato, utilizzando i metodi specificati nell'allegato V, punto *A)*, del decreto ministeriale 3 dicembre 1985, e successive modificazioni, a meno che il preparato non contenga sostanze che abbiano proprietà esplosive, comburenti o di infiammabilità, e che il fabbricante ritenga che il preparato in ogni caso non possa presentare tali pericoli. Per i preparati aerosol si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 741/1982 in materia di infiammabilità.

La valutazione dei pericoli per la salute può invece essere effettuata:

utilizzando la procedura di calcolo indicata (il cosiddetto metodo convenzionale), oppure

determinando le proprietà tossicologiche del preparato effettuando le sperimentazioni secondo i metodi indicati nell'allegato V, punto *B)*, del decreto ministeriale 3 dicembre 1985, e successive modificazioni.

Benché le due determinazioni abbiano una uguale significatività ed applicabilità per la classificazione di un preparato, quando si avessero a disposizione, per una stessa proprietà biologica, ambedue le valutazioni, il preparato dovrà essere classificato sulla base della prova sperimentale sul preparato, tranne nel caso di effetti cancerogeni, teratogeni e mutageni per i quali si utilizza esclusivamente la procedura di calcolo.

Si sottolinea che, ovviamente, la determinazione di una proprietà biologica effettuata mediante sperimentazione prevale sulla procedura di calcolo solo per la proprietà testata; per le altre proprietà biologiche si applicherà la procedura di calcolo.

La valutazione dei pericoli per la salute di un preparato potrà tener conto degli effetti tossicologici sull'uomo, nel senso che quando si constata che gli effetti sull'uomo differiscono da quelli derivanti dall'applicazione della metodologia di calcolo o dalla prova sperimentale su animali, il preparato sarà classificato sulla base degli effetti riscontrati sull'uomo.

È tuttavia da sottolineare che la direttiva n. 91/325/CEE soprarichiamata e di prossimo recepimento nel nostro Paese fornisce alcune indicazioni al riguardo precisando che «le prove sull'uomo dovrebbero essere scoraggiate e normalmente non dovrebbero essere utilizzate per confutare i dati positivi sugli animali».

A livello comunitario si sta lavorando per fornire indicazioni operative che consentano di chiarire, secondo modalità e criteri attuativi più puntuali, in quali casi e come poter utilizzare i dati derivanti dall'esperienza sull'uomo, maturata a livello industriale e non, per classificare i prodotti.

Il metodo convenzionale di calcolo di cui all'art. 3 del decreto, consente di determinare la classificazione del preparato, per quanto si riferisce ai pericoli per la salute, partendo dalla classificazione di pericolo, ivi compresa quella provvisoria prevista all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, delle sostanze pericolose presenti: ad ogni effetto biologico e quindi ad ogni frase R è attribuita una concentrazione limite, in funzione della presenza percentuale di sostanze pericolose contenute in un preparato sarà possibile determinare la pericolosità dello stesso.

Per gli effetti additivi, e cioè tossicità acuta da una parte e corrosione ed irritazione dall'altra, viene inoltre richiesto di effettuare la sommatoria delle sostanze presenti in concentrazione al di sotto del valore limite percentuale indicato.

Nelle tabelle da 1 a 6 allegate al decreto sono riportati i limiti di concentrazione assegnati ad ogni frase R relativa ad effetti biologici; tali valori generali dovranno essere utilizzati a meno che siano stati assegnati limiti personalizzati che la Commissione della CEE ha iniziato ad attribuire con direttiva n. 91/325/CEE in corso di recepimento.

In ogni caso le aziende possono anticipare la applicazione pratica della predetta direttiva n. 91/325.

Un caso particolare è rappresentato dall'impiego di preparati come costituenti di altri preparati; le informazioni contenute in etichetta infatti non sono sufficienti al formulatore del preparato finale per effettuare correttamente la valutazione e classificazione del suo preparato. Pertanto il fornitore del preparato usato come costituente di altri preparati dovrà fornire, su richiesta giustificata, i dati sulle sostanze pericolose presenti per mettere in grado l'utilizzatore di applicare correttamente la norma in oggetto. Si tratta in pratica di fornire indicazioni sulla idoneità chimica o sulla concentrazione, nel preparato fornito, delle sostanze pericolose presenti.

B) ETICHETTATURA.

Oltre alle consuete prescrizioni di etichettatura stabilite dalla legge n. 256/1974 e successive modifiche e decreti di attuazione con il presente decreto:

si richiede di riportare il numero telefonico del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità europea (fabbricante, importatore o distributore);

per i prodotti venduti al dettaglio si deve indicare il quantitativo nominale (massa o volume);

si limita in genere ad un massimo di quattro il numero di nomi chimici da riportare per identificare le sostanze che presentano i rischi più rilevanti per la salute.

In ogni caso quando un preparato è contraddistinto con le frasi R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R47, R48 il nome delle sostanze che determinano l'attribuzione

di queste frasi deve essere riportato in etichetta. In tale ipotesi possono risultare necessari più di quattro nomi;

si introduce una deroga alla richiesta generale della norma di indicare le sostanze con una denominazione di cui all'allegato I del decreto ministeriale n. 555/1987 e successive modificazioni o con una nomenclatura internazionale riconosciuta quando non vi figuri.

Tale deroga può essere utilizzata dal fabbricante quando possa dimostrare che l'indicazione del nome della sostanza in etichetta può compromettere la riservatezza e la tutela della proprietà industriale.

In questo caso, per sostanze classificate come nocive per effetti acuti, il fabbricante può identificare la sostanza con un nome generico, ma che comunque metta in evidenza i gruppi funzionali significativi, informandone questo Ministero, che provvederà a trasmettere le informazioni ricevute alla CEE.

Ulteriori e più dettagliate modalità e disposizioni saranno fornite successivamente, in accordo con analoghi provvedimenti comunitari attualmente in elaborazione.

C) IMBALLAGGIO.

Sono state identificate le tipologie di preparati che debbono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e/o portare indicazioni di pericolo avvertibili al tatto.

Per quanto si riferisce alle modalità operative per dare attuazione a tali disposizioni, le stesse sono state fornite dalla CEE con direttiva n. 91/410/CEE (quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE) di prossimo recepimento, con cui si forniranno anche i tempi di entrata in applicazione delle prescrizioni in oggetto.

Si desidera comunque anticipare che i dispositivi richiamati dovranno rispondere rispettivamente alla norma ISO 8317 (ed. 1 luglio 1989) e EN 272 (ed. 20 agosto 1989).

D) SCHEDE DI SICUREZZA.

L'introduzione dell'obbligo di fornire, da parte dei fornitori agli utilizzatori professionali dei preparati pericolosi, le informazioni di cui alle schede di sicurezza, risponde all'esigenza di dare agli utenti professionali un'informazione sufficientemente completa per consentire loro di prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Successivamente la CEE provvederà ad estendere quest'obbligo anche alle sostanze pericolose (fermo restando che i contenuti delle schede saranno gli stessi) ed a regolamentare l'informazione che il datore di lavoro dovrà dare ai propri lavoratori, attraverso una scheda di sicurezza che dovrebbe riprendere in gran parte i contenuti della scheda in oggetto.

Si sottolinea che la scheda di sicurezza è destinata agli utilizzatori professionali, mentre per i prodotti che sono venduti al pubblico le informazioni che appaiono in etichetta sono in generale da considerare sufficienti; tuttavia quando lo stesso prodotto può essere utilizzato in campo professionale, la scheda di sicurezza dovrà essere fornita su richiesta dell'utilizzatore.

Per quanto si riferisce alla compilazione delle schede di sicurezza, l'art. 11 del decreto prescrive le voci che devono obbligatoriamente comparire, mentre la loro sequenza è raccomandata nell'ordine ivi indicato. il decreto riporta in allegato III una «Guida alla redazione delle schede di sicurezza» che ha lo scopo di meglio identificare le informazioni da fornire. Questo documento intende orientare il compilatore della scheda nella scelta delle notizie, informazioni e dati da trasmettere all'utilizzatore del preparato per metterlo in grado di poter prendere tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.

Fermo restando questo obiettivo, talune informazioni che sembrerebbero essere richieste in più di un paragrafo, potranno essere citate in un solo punto, quello che meglio si attaglia alla richiesta di cui trattasi, anche per non appesantire inutilmente la scheda stessa.

Per alcune delle voci riportate nella guida citata è opportuno fornire indicazioni esplicative per una loro miglior comprensione:

1) *Identificazione del preparato e delle società.*

Per l'applicazione del par. 1.3 relativamente al numero telefonico dell'organismo ufficiale di consultazione vedere successivo punto *E)* della presente circolare.

2) *Composizione/informazione sugli ingredienti.*

Dovranno essere citate:

- le sostanze classificate pericolose per la salute ai sensi della legge n. 256/1974;

- le sostanze per le quali esistono limiti di esposizione comunitari, ancorché non classificate secondo il precedente trattino,

insieme alla loro concentrazione o alla loro gamma di concentrazione.

Al riguardo si devono sottolineare le seguenti considerazioni:

a) dovranno essere riportate in scheda le sostanze che sono classificate (sia dalla CEE che da parte dei fornitori) come pericolose per la salute quando superino lo 0,1% per le sostanze molto tossiche e tossiche e l'1% per le sostanze corrosive, nocive ed irritanti.

In tale caso dovrà essere riportato: il nome della sostanza, il simbolo e le frasi R (scritte per esteso) assegnate e relative ai soli rischi biologici.

Per quanto riguarda la gamma di concentrazione si ritiene possa essere indicato un «range» con limiti estremi abbastanza ravvicinati quando si sia in corrispondenza del limite di concentrazione di pericolosità della sostanza ed allargare l'intervallo man mano che ci si allontana;

b) per le sostanze che rientrano nel punto *a)* ma per le quali esistono limiti di esposizioni (stabiliti, per un primo gruppo di ventisette sostanze, con direttiva n. 91/332/CEE del 29 maggio 1991) può essere adottato un limite che potrà essere calibrato sia con riferimento al valore numerico del limite di esposizione, sia in relazione alle prevedibili modalità d'uso del prodotto che le contiene.

In scheda si dovrà citare solo il nome della sostanza, la concentrazione o il range di concentrazione di presenza che potrà essere, in questo caso, sufficientemente ampio.

3) *Indicazione dei pericoli.*

Dovranno essere riportate informazioni sintetiche dei rischi che presenta il preparato, senza necessariamente ripetere le frasi R.

4) *Misure di primo soccorso.*

Trattandosi del soccorso che possono prestare i colleghi dell'infortunato o le persone che si trovano a lui vicine, si dovranno specificare, per le possibili vie di esposizione, quali azioni di immediato soccorso portare all'infortunato, indicando se è necessario ricorrere all'intervento di personale specializzato (medico o servizio di pronto soccorso aziendale).

Per alcuni prodotti può essere necessario specificare quali mezzi speciali dovrebbero essere a disposizione sul luogo di lavoro per consentire un intervento specifico e immediato.

9) *Proprietà fisiche e chimiche.*

Dovranno essere forniti quei dati importanti per la sicurezza, corredandoli, se può essere opportuno, con l'unità di misura e/o il metodo usato per la determinazione.

Si deve precisare che nel caso dei preparati, a differenza delle sostanze, taluni dati non sono disponibili in letteratura o non sono facilmente determinabili sperimentalmente.

In questi casi, in linea generale, si potrà indicare «dato non diponibile», eccetto i casi in cui la conoscenza di un certo parametro possa avere una diretta influenza sulla sicurezza di utilizzo del preparato stesso.

Quando si dovessero effettuare determinazioni *ex novo*, si ricorda che le stesse devono essere condotte secondo le prescrizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985, n. 555, ovvero con qualsiasi altro metodo comparabile.

11) *Informazioni tossicologiche.*

Dovrà essere riportata una concisa descrizione degli effetti sulla salute che può comportare l'esposizione al preparato, indicando le possibili vie di assunzione e specificando quelli che possono essere gli effetti acuti e ritardati, con la relativa sintomatologia.

Considerato che in genere per i preparati non sono disponibili dati sperimentali, la descrizione degli effetti sulla salute può essere rapportata alle caratteristiche di pericolosità dei componenti, in relazione alla loro concentrazione nel prodotto.

12) *Informazioni ecologiche.*

Non essendo al momento disponibili criteri per la valutazione della pericolosità ambientale dei preparati e non esistendo al momento sostanze classificate pericolose per l'ambiente (le prescrizioni relative alla classificazione delle sostanze nei riguardi dell'ambiente saranno fornite dal XII adeguamento al progresso tecnico di prossimo recepimento ed entreranno in vigore il 1° luglio 1992), sulla base dell'attuale situazione normativa si può riportare una frase del tipo: «Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente».

Successivamente quando saranno diponibili i criteri di pericolosità ambientale per le sostanze o, più in là nel tempo, i criteri di valutazione dei preparati, si dovranno aggiornare le informazioni da riportare nel presente paragrafo per uniformarle alle richieste della norma.

E) INFORMAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ IN MERITO AI PREPARATI PERICOLOSI.

Per quanto previsto dall'art. 12 e cioè all'informazione sui preparati pericolosi, compresa la composizione chimica, da fornire all'Istituto superiore di sanità si precisa che:

le informazioni e i dati che dovranno essere forniti serviranno all'amministrazione da una parte per rispondere a richieste di pronto intervento in caso di emergenza e dall'altra a predisporre misure calibrate a scopo di prevenzione per assicurare una corretta manipolazione ed utilizzo di determinati prodotti per evitare che si concretizzino rischi per le persone esposte;

questo Ministero, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, sta valutando le modalità e le strutture necessarie per adempiere a tale incombenza; inoltre la Commissione della CEE sta esaminando l'opportunità di fornire agli Stati membri, sotto forma di raccomandazione, indicazioni su quali potrebbero essere gli elementi ritenuti necessari per soddisfare le richieste in oggetto.

Pertanto si provvederà, con apposito decreto, non appena compiutamente definiti contenuti, compiti e modalità di funzionamento del sistema, a stabilire le procedure operative per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12.

Il Ministro: DE LORENZO

92A1817

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 aprile 1992, n. 87923/18.10.3.

Certificazioni e documentazioni amministrative. Principali agevolazioni per cittadini ed imprese recate dalle leggi n. 15/1968 (come modificata dalla legge n. 390/1971) e n. 241/1990.

Alle amministrazioni pubbliche

Il Dipartimento della funzione pubblica segue con particolare attenzione l'attuazione delle principali leggi recanti disposizioni intese ad agevolare i cittadini e le imprese nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Si ricordano gli interventi più significativi. Il 21 ottobre 1968 l'ufficio per la riforma dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanava la circolare n. 778/8/8/1 (ripubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del

10 gennaio 1989 in allegato alla circolare n. 26779 del 20 dicembre 1988) recante «Istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"». Tale circolare, che conserva ancora, per gran parte, valore attuativo ed interpretativo di detta legge, recava in appendice taluni modelli fac-simile tuttora utili, con qualche adattamento, per agevolare il cittadino e le imprese nell'esercizio del diritto all'autocertificazione o alle dichiarazioni sostitutive di fatti, stati e qualità.

Di recente, attesa la non compiuta attuazione della legge n. 15/1968, il Dipartimento tornava sulla materia con la menzionata circolare 20 dicembre 1988, n. 26779. Aspetti salienti dei nuovi indirizzi operativi sono:

il richiamo all'obbligo delle amministrazioni pubbliche di accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni per i casi disciplinati dall'art. 2 della legge, cui vanno aggiunti gli stati di separato e divorziato, per analogia a quelli di celibe, coniugato o vedovo, oltre alla posizione reddituale (introdotta con legge n. 114/1977, art. 24);

l'enfasi posta sull'adempimento relativo alla predisposizione dei regolamenti recanti le ipotesi di dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni (art. 3);

la possibilità di dichiarare sostitutivamente atti di notorietà (art. 4);

la trascrizione di dati personali e identificativi dei cittadini da documenti anche d'identità rilasciati da pubbliche amministrazioni (articoli 5 e 6);

l'onere per le amministrazioni di accertare d'ufficio fatti, stati e qualità personali che risultassero già in loro possesso e di richiedere d'ufficio i certificati di assenza di precedenti penali e di carichi pendenti (art. 10);

la necessità di organizzare iniziative seminariali e corsi di formazione per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

l'esigenza di predisporre la modulistica fac-simile per le dichiarazioni sostitutive;

l'importanza di attuare campagne d'informazione istituzionale sui diritti dei cittadini e sulle agevolazioni recate dalla legge, utilizzando mezzi di comunicazione di massa, giornali, depliants, manifesti e quant'altro utile allo scopo. Il Dipartimento, da parte sua, ha promosso una campagna d'informazione pubblica sull'autocertificazione denominata «Basta una firma».

Per verificare l'impatto prodotto dalle nuove direttive e dalla pubblicizzazione delle norme di agevolazione, il Dipartimento ha effettuato un'indagine su un campione di quaranta uffici pubblici operanti in ambito provinciale, i cui esiti hanno denunciato un tasso di applicazione della legge del 60% circa.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ha «rivitalizzato» la legge n. 15/1968, soprattutto con gli articoli 18 (adozione di misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni) e 30 (divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Più di recente un'indagine promossa dall'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia) ha verificato, su 2594 comuni comprendenti 33 milioni e mezzo di cittadini residenti, un tasso di attuazione delle cennate normative molto estesa presso gli enti locali (oltre il 90%), mentre ha evidenziato una maggiore «resistenza» all'applicazione delle norme di agevolazione presso gli uffici dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province, operanti nell'area dei comuni (circa il 60%), con oscillazioni del 64,1% nel nord, del 61,7% nel centro, del 56,8% nel sud, del 62,1% nelle isole. Sono state sostanzialmente confermate per queste ultime amministrazioni le risultanze dell'indagine effettuata in precedenza dal Dipartimento.

Il differenziato livello di implementazione tra enti locali e altre amministrazioni si spiega con la maggiore dimestichezza che i funzionari dei comuni hanno con la legislazione sulle certificazioni e sulle documentazioni amministrative (uffici di stato civile e di anagrafe) ma soprattutto con la circostanza che la legge n. 15/1968 ha ribaltato la certificazione di autocertificazione ed ha ricondotto al funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20) l'onere di autenticare le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive. A questo «cambiamento» i funzionari delle amministrazioni diverse dai comuni non sono sufficientemente preparati.

L'indagine ANCI ha messo in luce anche un modesto ricorso alle tecnologie dell'informazione (informatica e telematica soprattutto) per la richiesta automatica di certificati e per lo scambio di dati e informazioni tra pubbliche amministrazioni ma anche tra uffici della stessa amministrazione. Ciò in contrasto con le previsioni normative recate dalla legge n. 241/1990 (art. 18, commi 2 e 3, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio fatti, stati e qualità attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione; art. 22, comma 2, sulla forma del documento amministrativo composto da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa). Tali previsioni consentono un più agevole accesso agli atti, ai provvedimenti ed ai documenti amministrativi se gestiti con moderni stru-

menti di trattamento automatizzato di dati e informazioni.

A questo fine, il Dipartimento ha più volte indirizzato alle pubbliche amministrazioni istruzioni e sollecitazioni di cui si ricordano le principali:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989 (coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche);

circolare DFP n. 36928 del 4 agosto 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 224 (supplemento n. 74) del 25 settembre 1989 (coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche);

circolare DFP n. 36970/18.3.2 del 5 agosto 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989 (iniziative volte ad agevolare il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini);

circolare DFP n. 46666 del 2 marzo 1990 - *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1990 (progetti di automazione dei comuni e loro consorzi. Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti);

circolare DFP n. 51223 del 21 maggio 1990 - *Gazzetta Ufficiale* n. 124 (supplemento n. 38) del 30 maggio 1990 (indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione);

circolare DFP n. 74652 del 6 maggio 1991 - *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1991 (coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche. Linee di programmazione per il biennio 1991-92);

circolare DFP n. 83245 del 16 dicembre 1991 - *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991 (standardizzazione e collegamento delle anagrafi e degli archivi della pubblica amministrazione centrale e locale);

circolare DFP n. 86361/18.05.1 del 5 marzo 1992 - *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1992 (progetti di automazione dei comuni delle province e loro consorzi e delle comunità montane. Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti);

circolare DFP n. 87398 del 31 marzo 1992 - *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992 (coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti di automazione nelle amministrazioni pubbliche. Istituzione di centri di riferimento applicativo e di assistenza ai processi d'informatizzazione).

Si rammentano inoltre le leggi n. 38/1990, art. 15, che ha «legalizzato» la firma elettronica sui certificati rilasciati dagli uffici di stato civile dei comuni e la legge n. 412/1991, art. 6, che ha consentito l'uso del fac-simile (telefax) per il trasferimento di comunicazioni tra amministrazioni pubbliche.

Tutto ciò premesso, la vastità della materia, la pluralità di soggetti pubblici e privati interessati, l'intima connessione delle documentazioni e certificazioni cartacee con quelle elettroniche, nonché l'esigenza di rendere più spedita l'azione dei pubblici poteri e più economica e trasparente la resa dei servizi pubblici, postulano una forte «ripresa di attenzione» dei funzionari pubblici sulla completa applicazione delle leggi di agevolazione del rapporto cittadini/imprese/amministrazioni pubbliche.

Tali leggi infatti tendono da un lato a limitare l'onere dei cittadini e delle imprese nel richiedere certificazioni e documenti per istruire procedimenti amministrativi, dall'altro mirano ad introdurre nelle amministrazioni una «nuova cultura del servizio» che, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, sia più orientato all'efficacia dell'azione amministrativa che al rispetto formale delle norme legislative e regolamentari.

A questi fini, una delle risorse da utilizzare è costituita dal maggiore e più corretto uso dei mezzi strumentali, soprattutto quelli di trattamento in tempo reale di dati e informazioni, attraverso i quali è possibile un rapido «dialogo» tra uffici della stessa amministrazione e tra uffici di amministrazioni facenti capo a diverse strutture ordinamentali (Stato, enti pubblici, regioni, enti locali, ecc.) soprattutto in ipotesi — molto frequenti — di concorso di una pluralità di amministrazioni in analoghi procedimenti amministrativi.

L'obiettivo è ambivalente: rendere le pubbliche amministrazioni autosufficienti circa la provvista di documenti ed informazioni per decidere: affrancare i cittadini e le imprese dall'onere di partecipare alla fase istruttoria del procedimento amministrativo ed al suo successivo sviluppo se non in ipotesi di reale interesse dei medesimi a presentare memorie scritte o documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni o a prendere visione degli atti (art. 10 della legge n. 241/1990).

Appare di tutta evidenza che l'obiettivo di una amministrazione moderna, rapida nell'emanazione di provvedimenti, efficiente nella migliore combinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, mirata su obiettivi predeterminati da programmi e piani di sviluppo, trasparente e accessibile, economica ed efficace, non si persegue se non transitando verso modelli di organizzazione del lavoro meno rigidi e verso un cambiamento di procedure da cartacee in elettroniche.

Tale condizione non può — per motivi culturali e di bilancio — essere raggiunta nel breve periodo. Ma le leggi di agevolazione del rapporto cittadini/imprese/amministrazioni impongono una modificazione rapida ed incisiva della «cultura amministrativa», degli schemi organizzativi, delle strutture e degli strumenti. Questa apparente dicotomia tra volontà del legislatore (tutela degli interessi della collettività) e vincoli di legalità dell'azione amministrativa deve divenire coesa nel breve/medio periodo. Nella fase di transizione dall'uno all'altro modello è comunque possibile utilizzare taluni «accorgimenti» che permettono una migliore e maggiore applicazione delle leggi di agevolazione.

È importante seguire regole di comportamento comuni. Si richiama perciò l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sul rispetto di pochi ma utili indirizzi attuativi delle più volte menzionate leggi:

1) agevolare i cittadini e le imprese — nei casi consentiti — nel ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 2 della legge n. 15/1968, art. 18 della legge n. 241/1990);

2) predisporre modelli di dichiarazioni sostitutive da mettere a disposizione degli interessati presso gli uffici competenti a ricevere tali dichiarazioni (utilizzare i facsimile, con qualche adattamento, allegati alla circolare del Dipartimento n. 26779 del 20 dicembre 1988 in *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1989);

3) incaricare gli impiegati di qualsiasi livello o carriera (esclusa la ausiliaria), quali funzionari competenti a ricevere la documentazione, ad autenticare la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (articoli 2, 3, 4 e 20 della legge n. 15/1968) e ad effettuare copie conformi all'originale (articoli 7, 14 e 20 della legge n. 15/1968). Possono essere autenticate dai predetti funzionari copie di atti pubblici e di scritture private richiesti dalla pubblica amministrazione ai fini di un procedimento amministrativo;

4) redigere i regolamenti di cui all'art. 3 della legge n. 15/1968 sulle dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni nelle ipotesi di procedimenti concorsuali di qualsiasi natura (concorsi, gare, ecc.) che veda una molteplicità di soggetti istanti ma un'esiguità di soggetti usufruenti;

5) accettare dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (articoli 4 e 20 della legge n. 15/1968 e 30 della legge n. 241/1990) per fatti, stati e qualità a diretta conoscenza dell'interessato, con la stessa procedura di autenticazione di cui al precedente punto 3). Per individuare confini al diritto dei cittadini o dei legali rappresentanti d'impresa a dichiarare, si suggerisce l'uso di un criterio ermeneutico che limiti le autodichiarazioni ad ipotesi di «diretta conoscenza» che sfuggano all'obbligo di certificazione da parte della stessa o di altra pubblica amministrazione;

6) permettere al funzionario competente a ricevere la documentazione per l'istruttoria di un procedimento amministrativo di ricavare i dati personali dei cittadini o dei legali rappresentanti d'impresa e quant'altro desumibile (nascita, residenza, qualità, stati, ecc.) direttamente da documenti d'identità personale o da altri documenti non scaduti rilasciati da pubbliche amministrazioni (articoli 5, 6 e 20 della legge n. 15/1968; art. 6 della legge n. 241/1990). Nel silenzio della legge sul valore del documento di riconoscimento si suggerisce, in ordine, di utilizzare, per i dati personali, la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, le tessere ferroviarie, postali e previdenziali, di ordini professionali con personalità giuridica pubblica ed altri documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni recanti almeno una foto dall'interessato con timbro a secco e firma del funzionario competente al rilascio;

7) richiedere d'ufficio i certificati di assenza di precedenti penali e di carichi pendenti dell'interessato (articoli 10 e 20 della legge n. 15/1968; art. 18 della legge n. 241/1990) ed accertare d'ufficio i fatti (art. 6 della legge n. 241/1990);

8) utilizzare informazioni su fatti, stati e qualità detenute nella propria banca dati o in quelle di altre pubbliche amministrazioni, tramite convenzioni per lo scambio automatico di documenti e notizie (art. 10 della legge n. 15/1968; art. 15 della legge n. 38/1990; art. 15 della legge n. 241/1990);

9) rilasciare informazioni e certificazioni concernenti fatti, stati e qualità dello stesso soggetto richiedente in modo contestuale e in un unico documento (art. 11 della legge n. 15/1968);

10) determinare i tempi dei procedimenti amministrativi non una volta per tutte ma prevedendo decrementi temporali al variare dell'organizzazione del lavoro, dell'ottimizzazione delle risorse, del ricorso più massiccio all'informatica ed alla telematica (art. 25 della legge n. 15/1968; articoli 1, 2 e 22 della legge n. 241/1990).

L'attuazione delle suggerite indicazioni non sembra presentare, allo stato, rilevanti difficoltà di ordine normativo, organizzativo o afferente al personale.

Rappresenterebbe invece un forte segnale di cambiamento del modello culturale ed organizzativo dei pubblici poteri a vantaggio degli interessi individuali e collettivi dei cittadini e delle imprese. Darebbe il segno di una svolta importante nel modo di produrre atti, documenti e provvedimenti amministrativi. Farebbe avvicinare la pubblica amministrazione italiana ai sistemi amministrativi delle nazioni evolute dal punto di vista economico e sociale. Sarebbe un importante contributo allo sviluppo ed al prossimo ingresso del nostro Paese nell'Europa senza frontiere.

Si raccomanda perciò alle amministrazioni in indirizzo di uniformare i propri comportamenti agli orientamenti appena suggeriti.

Il Dipartimento della funzione pubblica rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per ogni forma di collaborazione in programmi, progetti, gruppi di lavoro o di studio o per seminari che si ritenesse utile richiedere.

Si prega di dare a questa direttiva la massima diffusione.

Il Ministro: GASPARI

92A1818

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione al Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., con sede sociale in Vicenza e direzione generale in Milano, a compiere operazioni su titoli di debito pubblico.

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 28 marzo 1992, il Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., con sede sociale in Contrà Santa Corona - Vicenza e direzione generale in Milano, è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

92A1819

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica di decreto concernente la nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.R. Sole a r.l.» Cooperativa autotrasportatori riuniti Sole, in Napoli.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1992 è stato rettificato il precedente decreto ministeriale 19 dicembre 1985, con il quale il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «C.A.R. Sole a r.l.» Cooperativa autotrasportatori riuniti Sole, con sede in Napoli, limitatamente al luogo di nascita del sig. Vincenzo Montuori che è Torre Annunziata, anziché Napoli.

92A1820

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo classico «F. Petrarca» di Trieste ad accettare alcune donazioni

Con decreto della prefettura di Trieste n. 1-14/11-1032 del 4 ottobre 1991 il liceo classico «F. Petrarca» di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in 419 opere di narrativa, critica e saggistica del valore complessivo di L. 400.000 disposta dalla sig.ra Ada Adami in memoria del marito avv. Mario Silvano Adami.

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1-14/11-1304 del 5 ottobre 1991 il liceo classico «F. Petrarca» è stato autorizzato ad accettare la donazione della sig.ra Ada Allegretti ved. Pesante consistente in certificati di credito del Tesoro per l'importo nominale di L. 5.000.000 allo scopo di istituire una borsa di studio in memoria del «prof. Livio Pesante». La stessa dovrà essere assegnata annualmente ad uno studente meritevole che si sia distinto nelle materie di storia e filosofia.

92A1821

Autorizzazione al liceo classico «G. e Q. Sella» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot. n. 3631 del 12 luglio 1991 il liceo classico «G. e Q. Sella» di Biella è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer mod. 55 SX/61 e relativi accessori del valore di L. 6.700.000 offerto dalla Cassa di risparmio di Biella.

92A1822

Autorizzazione al liceo scientifico «L. da Vinci» di Noci ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 5696 dell'11 giugno 1991 il liceo scientifico «L. da Vinci» di Noci è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000 offerta dai docenti del suddetto liceo per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare alla «prof.ssa Anna Cito».

92A1823

Autorizzazione al liceo classico «De Sanctis» di Trani ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 316 del 21 maggio 1991 il liceo classico «De Sanctis» di Trani è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore «Grunding» del valore di L. 800.000 offerto dalla Banca di Bisceglie ora Banca del Salento.

92A1824

Autorizzazione al liceo ginnasio statale di Andria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 572 del 23 luglio 1991 il liceo ginnasio statale di Andria è stato autorizzato ad accettare la donazione offerta dal comune di Andria consistente in un televisore a colori Sony e di un personal computer Olivetti mod. M 290 con plotter tipo «Calcomp» del valore complessivo di L. 21.480.000.

92A1825

Autorizzazione al liceo scientifico «S. Simone» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 569 del 10 luglio 1991 il liceo scientifico «S. Simone» di Conversano è stato autorizzato ad accettare in donazione un telefax Rex Rotari 4100 per un valore di L. 1.309.000 disposta dalla ditta Sesam informativa di Monopoli.

92A1826

Autorizzazione al liceo scientifico «M. Fanti» di Carpi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 1103/1° sett. del 15 settembre 1989 il liceo scientifico «M. Fanti» di Carpi è stato autorizzato ad accettare la donazione di libri e quadri del valore complessivo di L. 3.400.000 disposta dal prof. Ettore Spaggiani.

92A1827

Autorizzazione al liceo scientifico statale «G. Prati» di Trento ad accettare una donazione

Con decreto del commissario del Governo della provincia di Trento prot. n. 4970 del 21 maggio 1991, il liceo scientifico statale «G. Prati» di Trento è stato autorizzato ad accettare una donazione di L. 500.000 disposta dal sig. Ennio Maurina per una borsa di studio intitolata ad «Ex alunni caduti in guerra del liceo ginnasio statale "G. Prati" di Trento».

92A1828

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 11 maggio 1992, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1992:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 111 titoli di L. 50.000
» 33 titoli di L. 100.000
» 72 titoli di L. 500.000
» 55 titoli di L. 1.000.000
» 4 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 119.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 250.000
» 70 titoli di » 500.000
» 53 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 92.350.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 33.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 14 titoli di » 500.000
» 98 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 108.050.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 24 titoli di » 500.000
» 72 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 87.350.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 23 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 250.000
» 35 titoli di » 500.000
» 23 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 46.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 50.000
» 398 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 398.150.000.

Totale generale L. 884.900.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

92A1829

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Antiche Sorgenti Umbre - Fabia» in contenitori di PVC atossico.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 157 del 20 marzo 1992 la Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700 e stabilimento in San Gemini (Terni), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Antiche Sorgenti Umbre - Fabia», nel tipo come sgorga dalla sorgente, in contenitori di PVC atossico tipo Dorlylia FC-37 e Solvay Benvic PEB 669.

92A1830

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 2 aprile 1992, n. 1.13/2-288, il decreto del prefetto di Trieste del 4 luglio 1932, n. 11419/275, con il quale i cognomi della sig.ra Giovanna Pirjevec vedova Gergic, nata a Sesana (frazione Orle) il 2 giugno 1870, vennero ridotti nella forma italiana di «Pierazzi» e «Gregori», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome «Gregori» ai figli Miroslao, Luigi e Carlo, successivamente rettificato dal prefetto di Trieste con nota 20 aprile 1933, n. 11419/8115, nel senso che la forma italiana di «Gregori» venne corretta in «Gregoretti», è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 25 febbraio 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Francesco Gregoretti di Carlo, nato a Sesana il 19 gennaio 1937, residente a Trieste, via di Conconello n. 11, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Grgič» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il provvedimento viene esteso anche ai figli Adriano, nato a Trieste il 18 dicembre 1963 e Silvia, nata a Trieste il 29 maggio 1969.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Gregoretti» assunto dalla moglie Armanda Carli, nata a Trieste il 9 agosto 1938.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

92A1831

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200